



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 maggio 2014
(OR. en)

9642/14
ADD 1

PV/CONS 23
RELEX 391

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3311^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**AFFARI GENERALI**)
tenutasi a Bruxelles l'8 maggio 2014

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

PUNTI "A" (doc. 9433/14 PTS A 38)

1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio [prima lettura] (AL+D)..... 4
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione [prima lettura] (AL +D)..... 6
3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo [prima lettura] (AL + D)..... 6
4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano [prima lettura] (AL + D) 7
5. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [prima lettura](AL) 7
6. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) [prima lettura] (AL)..... 8
7. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità [prima lettura] (AL + D) 8
8. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) [prima lettura] (AL + D) 9

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

9. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (prima lettura) (AL + D) 10
10. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte-comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile [prima lettura](AL) 11
11. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele [prima lettura] (AL + D)..... 11
12. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea-di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile [prima lettura] (AL)..... 12

*

* *

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio [prima lettura] (AL+D)**

PE-CONS 27/14 ANTIDUMPING 8 COMER 28 WTO 39 CODEC 287

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 207 del TFUE).

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione plaude all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme internazionali del commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio.

Ai sensi del regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione, in talune situazioni specifiche, sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione intende agire in conformità con la presente dichiarazione.

Nel preparare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione procederà ad ampie consultazioni al fine di garantire che tutti gli interessi coinvolti siano debitamente presi in considerazione. Attraverso tali consultazioni, la Commissione si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da provvedimenti adottati da paesi terzi o da eventuali misure di politica commerciale che devono essere adottate dall'Unione. Analogamente, la Commissione si aspetta di ricevere informazioni dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale da adottarsi ad opera dell'Unione. In caso di misure nel settore degli appalti pubblici, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione in particolare i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri.

La Commissione riconosce l'importanza di trasmettere tempestivamente le informazioni agli Stati membri quando essa contempla l'adozione di atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, in modo da consentire loro di contribuire a decisioni pienamente informate, e agirà per conseguire tale obiettivo.

La Commissione conferma che essa trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che essa sottopone al comitato degli Stati membri. Analogamente, trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione definitivi appena ricevuti i pareri del comitato.

La Commissione terrà regolarmente informati il Parlamento ed il Consiglio degli sviluppi internazionali che possono portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. Ciò avverrà per il tramite delle commissioni competenti in sede di Consiglio e in seno al Parlamento.

La Commissione accoglie con favore l'intenzione del Parlamento di promuovere un dialogo strutturato in materia di risoluzione delle controversie e di rispetto delle norme e si impegnerà pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione.

Infine, la Commissione conferma che attribuisce grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, compreso nel settore degli scambi di servizi. Pertanto la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento, riesaminerà il campo di applicazione dell'articolo 5 al fine di estendere ulteriori misure di politica commerciale relative agli scambi di servizi non appena si realizzeranno le condizioni per garantire la fattibilità e l'efficacia di tali misure."

Dichiarazione di Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito
sull'eventuale inclusione di contromisure in materia di servizi nell'ambito di applicazione del regolamento relativo al rispetto delle norme

"L'Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Finlandia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito hanno accettato la disposizione di cui all'articolo 10 del regolamento relativo al rispetto delle norme concernente un riesame specifico tempestivo sull'opportunità dell'inclusione di "misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli scambi di servizi".

Detta accettazione non costituisce tuttavia un accordo sul fatto che l'intento finale debba essere l'inclusione di tali misure nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il riesame deve comportare una valutazione oggettiva, che tenga conto senza esiti predefiniti degli argomenti a favore e contro l'inclusione di misure di politica commerciale aggiuntive nel settore degli scambi di servizi. Si deve tener conto tra l'altro delle difficoltà pratiche insite nell'adozione di contromisure in materia di servizi."

2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione [prima lettura] (AL +D)

PE-CONS 39/14 AGRI 104 ENV 142 FORETS 22 DEVGEN 28 RELEX 123
JUR 89 UD 46 WTO 64 PROBA 11 CODEC 426

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazione della Commissione
Preparazione degli atti delegati

"Nell'ambito del presente regolamento, la Commissione rammenta l'impegno che ha assunto nel paragrafo 15 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati."

3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 61/14 PECHE 114 CODEC 665

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 207, paragrafo 2, del TFUE).

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione esprime preoccupazione riguardo alla possibilità che la scelta operata dai co-legislatori di recepire misure di controllo specifiche e tecnicamente dettagliate, adottate dalla commissione ICCAT nel 2013 e che potrebbero essere presto nuovamente modificate in codecisione, ostacoli il tempestivo recepimento nel diritto dell'UE delle misure adottate in futuro dall'ICCAT per rivedere o aggiornare le misure di controllo di tale organizzazione.

La Commissione dichiara pertanto di ritenere che il regolamento in oggetto non rechi pregiudizio alle posizioni future dell'istituzione per quanto riguarda l'eventuale ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE per il recepimento delle misure dell'organizzazione regionale di gestione della pesca.

Conformemente ai suoi diritti d'iniziativa ai sensi del trattato, la Commissione si riserva pertanto il diritto di proporre modifiche al regolamento al fine di conferire alla Commissione il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione qualora le circostanze lo richiedano."

4. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE) [prima lettura] (AL + D)**
PE-CONS 44/14 PHARM 17 SAN 82 MI 187 COMPET 126 CODEC 486

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: Articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del TFUE).

Dichiarazione della Commissione europea

"Alla luce della decisione del Consiglio di ridurre in misura significativa le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) generate dalle tariffe riscosse nel quadro dei deferimenti sulla base dei dati di farmacovigilanza di cui all'articolo 6 della proposta legislativa sulle "tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano" (COM(2013) 472 final del 26.6.2013), l'EMA non sarà in grado di coprire i suoi costi stimati, previsti nella scheda finanziaria che accompagna la proposta legislativa. La Commissione, in collaborazione con l'EMA, riesaminerà pertanto le attività svolte e i servizi prestati dall'EMA in tale contesto, compresi i pagamenti ai delegati dei comitati pertinenti, al fine di conseguire la necessaria riduzione dei costi e sovvenire a questa perdita prevista di entrate.

La Commissione osserva che la summenzionata posizione del Consiglio non pregiudica il futuro riesame delle tariffe dell'EMA."

Dichiarazione di Germania, Croazia e Danimarca

"La Germania, la Croazia e la Danimarca si compiacciono espressamente del fatto che la Commissione europea abbia annunciato che effettuerà un riesame di tutte le tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) non appena il regolamento sulle tariffe di farmacovigilanza sarà stato adottato. Nel contesto di questo riesame, la Germania, la Croazia e la Danimarca accoglierebbero con favore una revisione dei compiti e una valutazione delle spese dell'EMA al fine di conseguire la massima efficienza possibile delle attività dell'EMA."

5. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [prima lettura](AL)**
PE-CONS 63/14 STATIS 39 SOC 185 ECOFIN 237 CODEC 711
+ REV 1 (el)

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 338, paragrafo 1 del TFUE).

6. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) [prima lettura] (AL)

PE-CONS 55/14 CULT 30 MI 228 ENFOPOL 61 ENFOCUSTOM 32
UD 66 CODEC 630

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: Articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del TFUE).

7. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 48/14 TELECOM 66 COMPET 144 CODEC 596

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 114 del TFUE).

Dichiarazione della Lettonia

"La Lettonia sostiene le iniziative nell'ambito dell'iniziativa faro "Agenda digitale europea" volte a sfruttare i vantaggi di un mercato unico digitale competitivo. La Lettonia condivide l'obiettivo della proposta di direttiva di agevolare l'installazione di un'infrastruttura ad alta velocità necessaria per creare un mercato unico digitale e pertanto sostiene il compromesso raggiunto sul progetto di direttiva. Tuttavia, la Lettonia desidera sottolineare che occorre dare agli Stati membri un periodo di tempo adeguato per l'attuazione dei requisiti della direttiva, considerando che l'istituzione del meccanismo di risoluzione delle controversie costituirà un processo complesso e richiederà notevoli risorse finanziarie."

8. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 32/14 SOC 100 MI 138 CODEC 353

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 149 del TFUE).

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dell'Unione europea:

1. ACCOGLIE con favore l'accordo raggiunto dai colegislatori sulla proposta vive una cooperazione rafforzata tra SPI, presentata dalla Commissione, quale ulteriore strumento che può contribuire positivamente ai più ampi sforzi in atto al fine di rendere le strutture esistenti più efficaci nella lotta contro la disoccupazione;
2. RICORDA che l'articolo 149 TFUE dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri;
3. RITIENE che tale base giuridica non consenta al progetto di decisione d'imporre agli Stati membri un obbligo di cooperazione in materia di occupazione;
4. RICONOSCE che il vero valore aggiunto della rete consiste nella partecipazione di tutti gli Stati membri, rendendo in tal modo possibile lo sviluppo e l'attuazione di sistemi per la definizione di parametri di riferimento e di attività di apprendimento reciproco al fine di sviluppare un adeguato processo di apprendimento per confronto.

Gli Stati membri dell'Unione europea, alla luce di quanto precede e al fine di consentire alla rete di funzionare efficacemente e di fornire un vero valore aggiunto, dichiarano di avere tutti convenuto di partecipare alla rete su base volontaria e che notificheranno pertanto al segretariato della rete la loro partecipazione come indicato al considerando vive."

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione

1. si compiace dell'accordo raggiunto dai colegislatori su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego quale potente meccanismo per rafforzare la cooperazione tra i servizi per l'impiego degli Stati membri al fine di migliorare la qualità dei servizi, la capacità, nonché l'efficacia dell'attuazione delle politiche occupazionali;
2. ritiene che, conformemente all'articolo 145 del TFUE, tale cooperazione rafforzata tra SPI formi parte integrante della strategia coordinata per l'occupazione;
3. ritiene che l'articolo 149 del TFUE fornisca la base giuridica per la piena partecipazione di tutti gli Stati membri alla rete."

9. **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio [prima lettura] (AL + D)**
PE-CONS 24/14 AGRI 56 AGRIFIN 7 VETER 7 AGRILEG 20 ANIMAUX 6
SAN 55 DENLEG 23 PHYTOSAN 9 SEMENCES 5 CODEC 272

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE).

Dichiarazione della Commissione **sulle procedure per l'approvazione dei programmi veterinari e fitosanitari**

"Per meglio informare gli Stati membri la Commissione predisporrà una riunione annuale del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che sarà dedicata alle risultanze della procedura di valutazione dei programmi. La riunione si svolgerà entro il 30 novembre dell'anno che precede l'attuazione dei programmi.

In occasione di detta riunione la Commissione presenterà l'elenco dei programmi tecnicamente approvati e proposti per un cofinanziamento. I particolari d'ordine sia tecnico che finanziario verranno discussi con le delegazioni nazionali e si terrà conto dei loro commenti.

Inoltre, prima di prendere la sua decisione finale nel merito, la Commissione, nel corso di una riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi da tenersi nel mese di gennaio, comunicherà agli Stati membri l'elenco finale dei programmi selezionati per un cofinanziamento e l'importo definitivo assegnato a ciascun programma.

I lavori preparatori per la messa a punto del programma di lavoro finalizzato alla realizzazione delle misure di cui agli articoli 9, 19 e 25, saranno realizzati ogni anno a inizio febbraio unitamente ad esperti degli Stati membri al fine di fornire agli Stati membri le informazioni pertinenti per stabilire i programmi di eradicazione e di sorveglianza."

Dichiarazione della Commissione **in merito all'accesso alla riserva di crisi per il settore agricolo**

"Importanti crisi veterinarie possono avere ripercussioni finanziarie significative cui non è possibile dare risposta adeguata stante il tetto di spesa di cui alla voce 3. La Commissione esprime il proprio disappunto per la decisione dell'autorità legislativa di rimuovere qualsiasi riferimento esplicito all'uso eventuale della riserva di crisi per il settore agricolo. Nell'evento di un'importante crisi veterinaria la Commissione si riserva il diritto di adottare tutte le opportune misure necessarie per far fronte a tale crisi conformemente a tutti gli strumenti giuridici pertinenti, anche nel campo della politica agricola comune."

10. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte-comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile [prima lettura](AL)

PE-CONS 67/14 TRANS 134 MAR 47 CODEC 737

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 91, paragrafo 1 del TFUE).

11. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 65/14 DENLEG 63 AGRI 190 SAN 126 ENV 251 CODEC 735

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, con il voto contrario delle delegazioni lussemburghese e ungherese e l'astensione delle delegazioni ceca e francese, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2 del TFUE).

Dichiarazione della Francia

"Le autorità francesi si rammaricano che le discussioni non abbiano consentito di raggiungere un compromesso soddisfacente. Nella stesura attuale, la direttiva non consente di informare adeguatamente il consumatore e presenta difficoltà tecniche di attuazione che portano a dubitare dell'efficacia della sua applicazione."

Dichiarazione dell'Ungheria

"L'Ungheria sottolinea che la modifica della direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele non dà sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza dell'etichettatura e alla fornitura delle informazioni necessarie ai consumatori riguardo alla presenza di polline geneticamente modificato nel miele. Tale modifica, inoltre, non tutela gli interessi degli apicoltori dell'UE, la cui produzione avviene in un ambiente privo di piante geneticamente modificate.

Il contenuto massimo di polline sarà per definizione sempre inferiore alla soglia dello 0,9% fissata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. L'esenzione dagli obblighi di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 in relazione alla presenza di polline geneticamente modificato nel miele si applica solo se tale presenza è accidentale o tecnicamente inevitabile, come risulta dal considerando 5 dell'attuale proposta. L'Ungheria ritiene tuttavia che, in pratica, il diritto all'informazione e la libertà di scelta dei consumatori non siano espressamente garantiti e, di conseguenza, che gli interessi degli apicoltori dell'UE contrari ai componenti geneticamente-modificati non siano sufficientemente salvaguardati."

12. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea- di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile [prima lettura] (AL)

PE-CONS 77/14 TRANS 173 CODEC 881

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 91 del TFUE).
